



# **COMUNE DI SERSALE**

**(Prov. di Catanzaro)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**(Approvato con delibera commissariale n° 142 del 07.06.1994  
pubblicato all'albo Pretorio il 15.06.1994 per 15gg consecutivi)  
(Variazione ed integrazione con delibera di C.C. n. 6 del 12.06.1995)  
(Variazione ed integrazione con delibera di C.C. n. 20 del 14.03.2000 )  
(Variazione ed integrazione con delibera di C.C. n. 30 del 29.11.2010 )**

1  
**SOMMARIO**

Art	DESCRIZIONE	Art	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I -NORME GENERALI</b>		<b>CAPO IV - TARIFFE -</b>
1	Istituzione del servizio	15	Tariffe (Modifica)
2	Oggetto del regolamento	15bis	Maggiorazione ai Comuni turistici
3	Gestione del servizio	16	Riduzione del diritto
4	Funzionario Responsabile	17	Esenzione del diritto
			<b>CAPO V MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO</b>
5	Soggetto Passivo	18	Pagamento del diritto e Rec. Somme
6	Definizione e finalità del servizio	19	Gestione contabile somme riscosse
	<b>CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE</b>	20	Contenzioso
			<b>CAPO VI SANZIONI E NORME FINALI</b>
7	Superficie degli impianti (Modifica)	21	Sanzioni Tributarie e interessi
8	Ripartizione della superficie e degli Impianti	22	Sanzioni Amministrative
9	Spazi privati per le affissioni dirette	23	Rinvio ad altre disposizioni
9bis	CONDIZIONI PARTICOLARI PER AFFISSIONI DIRETTE DI ANNUNCI MORTUARI (Modifica)	24	Pubblicità del regolamento
10	Autorizzazione per le affissioni dirette		Variazioni del regolamento
11	Rimborso spese		Entrata in vigore
	<b>CAPO III - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI</b>		
12	Modalità per le pubbliche affissioni (Modifica)		
13	Consegna del materiale da affiggere		
14	Annullamento della Commissione		

**CAPO I****- NORME GENERALI-****Art. 1****ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 507/93, il servizio delle "Pubbliche affissioni"

**Art. 2****OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. - Il presente regolamento disciplina la sola applicazione delle Pubbliche Affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. n\_ 507/93 e successive modificazioni, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'Imposta Pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

**Art. 3****GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. 507/93:

a- in forma diretta;

b- in concessione ad apposita azienda speciale;

c- in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs 507/93 ;

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato. 4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le forme di cui agli articoli successivi.

**Art. 4****FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93, nell'anno successivo a quello di riferimento ed in virtù, in prima applicazione, degli obiettivi fissati e mezzi predisposti dall'amministrazione, dovrà inviare all' Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere, inoltre, evidenziate le esigenze concernenti:

a- l'organizzazione del personale;

b- l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. La mancata approvazione delle proposte, di cui ai punti precedenti, eventualmente concordate con il Funzionario, esonererà lo stesso dalla responsabilità applicativa della tassa.

5. Tutti i provvedimenti del Funzionario responsabile assumono la forma di DETERMINAZIONE, dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua: Un Originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

6- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

**<sup>1</sup>Art. 5****SOGGETTO PASSIVO**

(Art. 19 comma 1 del D.Lgs. 507/93)

**<sup>1</sup>Nota all'articolo 5**

-Articolo 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni- D.Lgs. 507/93

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del comune che provvede alla loro esecuzione

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto

#### Art. 6

### DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art. 18 comma 1 del D.Lgs. 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### CAPO II

### SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE

#### <sup>2</sup>Art. 7

### SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18 comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni viene stabilita in Mq 60 per ogni 1000 abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni determinerà la superficie e la locazione di ciascuno impianto.
3. la superficie complessiva dei pannelli risulta essere di mq **361,50** così suddivisi:

<b>Via Greco</b>	<b>20x2</b>	<b>40 mq</b>	<b>Via C. Battisti</b>	<b>4x2</b>	<b>8mq</b>
<b>Via Marconi</b>	<b>20x2</b>	<b>40 mq</b>	<b>Via Casolini</b>	<b>4x2</b>	<b>8mq</b>
<b>Via Cantu'</b>	<b>20x2</b>	<b>40 mq</b>	<b>Via M. Bianchi</b>	<b>4x2</b>	<b>8mq</b>
<b>Via Roma</b>	<b>20x2</b>	<b>40 mq</b>	<b>Via Aventino</b>	<b>4x2</b>	<b>8mq</b>
<b>Via M. Bianchi</b>	<b>Affissioni annunci mortuari</b>			<b>4x2</b>	<b>8mq</b>
<b>Via V. Scalise</b>	<b>Affissioni annunci mortuari</b>			<b>4x2</b>	<b>8mq</b>
<b>Via V. Roma</b>	<b>Affissioni annunci mortuari</b>			<b>4x2</b>	<b>8mq</b>
<b>Via Marconi</b>	<b>Affissioni annunci mortuari</b>			<b>4x2</b>	<b>8mq</b>
<b>PANNELLI SPECIALI</b>					
<b>Zona</b>	<b>Pannello</b>	<b>N. pannelli</b>	<b>Superficie</b>	<b>Superf torale</b>	
<b>Via Marconi (Incrocio Zagarise)</b>	<b>2.5x5</b>	<b>n. 1</b>	<b>12.50 mq</b>	<b>12.50 mq</b>	
<b>Via Scalise (Officina)</b>	<b>2.5x5</b>	<b>n. 3</b>	<b>12.50 mq</b>	<b>37.50 mq</b>	
<b>Via Sila (Tipografia Scarpino)</b>	<b>2.5x5</b>	<b>n. 3</b>	<b>12.50 mq</b>	<b>35.50 mq</b>	
<b>Via Sila (Falegnameria Mazza)</b>	<b>2.5x5</b>	<b>n. 1</b>	<b>12.50 mq</b>	<b>12.50 mq</b>	
<b>Contrada Borda (Made Italy)</b>	<b>2.5x5</b>	<b>n. 1</b>	<b>12.50 mq</b>	<b>12.50 mq</b>	
<b>Contrada Borda (Borgp)</b>	<b>2.5x5</b>	<b>n. 1</b>	<b>12.50 mq</b>	<b>12.50 mq</b>	
<b>Contrada Borda (Tamoil)</b>	<b>2.5x5</b>	<b>n. 1</b>	<b>12.50 mq</b>	<b>12.50 mq</b>	

<sup>2</sup>Nota all'articolo 7

D.Lgs. 507/93

Articolo 18 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI-

3. la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti comunque non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

<sup>3</sup>**Art. 8**  
**RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI**  
 (Art. 3, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a- alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica.	25 %
b- alle affissioni di natura commerciale.....	50 %
c-. a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per effettuazione di affissioni dirette	25 %

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

---

<sup>3</sup>Nota all'articolo 8

Art. 3 -Regolamento e tariffe-

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare all'affissione di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque di vari dal concessionario del pubblico servizio, per effettuazioni di affissioni dirette

**<sup>4</sup>Art. 9****SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 507/93, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto alle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché a pagamento di canoni di locazione o di concessione.

**Art. 9bis**

**CONDIZIONI PARTICOLARI PER AFFISSIONI DIRETTE DI ANNUNCI MORTUARI al fine di ottimizzare il servizio, anche nella considerazioni che detto servizio deve essere effettuato in tempi non organizzabili, l'Ente predispone uno spazio della misura di 0.80x150 cm riservato per tale affissione, che la Legge agevola con la riduzione del 50% della tariffa base. Tale agevolazione è estesa anche alle spese di commissione, solo nel caso che all'affissione, negli spazi riservati, provvedano gli stessi committenti. Eventuale verbale di affissione abusiva soltanto quanto la stessa avviene fuori dagli spazi predisposti, che darebbe luogo non solo alla perdita del diritto alla riduzione del 50% sulla commissione ma alle sanzioni previste dalla legge**

**Art. 10****AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. L'affissione diretta di cui all'art. 9 è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati 2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con N° 1 copia dei seguenti allegati.
  - a- della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
  - b- relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
  - c- planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
  - d- disegno dell'impianto.
2. L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco;

---

<sup>4</sup>Nota all'articolo 9

Articolo 12 -Pubblicità ordinaria D.Lgs. 507/93

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, o stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto da successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie è per anno solare è la seguente:

**Comune di classe V**

2. Per la fattispecie pubblicitaria di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste da comma 1.
- 4 per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie comprese tra i Mq 5,5 e 8,5 Mq la tariffa d'imposta è maggiorata del 150%; per quella di superficie superiore a Mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della L. 241/90, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in TRE MESI qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori MESI TRE.

### Art. 11 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata copia della ricevuta di cc.pp attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

a- Diritti di istruttoria	€6,00
b- Diritti di sopralluogo	€15
c- Rimborso stampati	€3,00
<b>TOTALE</b>	<b>€24,00</b>

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

### CAPO III

#### Art. 12 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 22, D.Lgs. 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, e deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorni in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
  - a) la concessione può avvenire per massimo 20 giorni.
  - b) le affissioni vengono effettuate dal personale dell'Ente con un diritto **di € 26,00** per ciascuna commissione.
  - c) per le richieste di affissioni in spazi specifici si applica un aumento del 20% sul totale della commissione.
  - d) l'affissione, sui pannelli speciali di mq 12.50, è concessa sull'intera superficie non frazionabile, il pagamento avverrà per l'intera superficie anche se ne viene utilizzata una parte.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni della richiesta di affissioni.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i DUE giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 07.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €26,00 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed al registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

### **Art. 13**

#### **CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE**

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di Legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili dell'eventuale infrazioni di Legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

### **Art. 14**

#### **ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'annullamento della commissione salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al comune o al concessionario almeno un giorno precedente a quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista da comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'Ufficio comunale o al concessionario almeno un giorno precedente a quello di affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per 60 giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi 60 giorni il materiale sarà avviato alla segreteria comunale per esser compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana con la procedura prevista per lo scarto degli dell'archivio comunale.

## CAPO IV

### <sup>5</sup>Art. 15

#### TARIFFE

(Art. 19, D.Lgs. 507/93)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe a norma del D.Lgs 507/93 con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20, 20bis e 21 del richiamato D.Lgs 507/93.
2. Un'esemplare della tariffa deve essere esposto nell'Ufficio in cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato di chi vi abbia interesse.
3. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

---

<sup>5</sup>Nota all'articolo 15

Art. 19 - diritto sulle pubbliche affissioni- D.Lgs. 507/93

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo di imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a Cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:  
Comune classe V , per i primi giorni 10 lire 2.000 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione lire 600
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.
4. per i manifesti costituito da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Omissis
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

**Art. 15 Bis**  
**MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI**

1. In relazione al disposto dell'articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 507/93, questo Comune, in futuro, potrebbe essere interessato a rilevanti flussi turisti desumibili da criteri oggettivi, con apposita delibera si stabilirà l'eventuale aumento in base agli articoli 19, del D.Lgs. 507/93 indicando, anche i periodi interessati.

**Art. 16**  
**RIDUZIONE DEL DIRITTO**  
(Art. 20 del D.Lgs. 507/93)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 17;
- b- per i manifesti di comitati, associazione, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e- per gli annunci mortuari.

**Art. 17**  
**ESENZIONI DAL DIRITTO**  
(Art. 21 del D.Lgs.507/93)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b- i manifesti dell'autorità militari relative all'iscrizione delle liste di leva alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi,
- d- i manifesti dell'autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e- i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento Europeo, Regionali, Amministrative;
- f- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **CAPO V**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

#### **<sup>6</sup>Art. 18**

#### **PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO SOMME-** (Art. 19 comma 7 del D.Lgs.507/93)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 507/93.
2. per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. 507/93.

#### **Art. 19**

---

<sup>6</sup>Nota all'articolo 18

Art. 9 - Pagamento dell'Imposta- D.Lgs. 507/93

1. L'imposta è dovuta per la fattispecie previste dagli articolo 12 commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma applicazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di cc.pp. intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegato alle prescritte dichiarazioni con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
3. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiore all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire 3.000.000.
5. La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizione del D.P.C.M. n° 43/88 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 DICEMBRE del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione entro il 31, DICEMBRE dell'anno successivo a quello di scadenza per il periodo di sospensione si applica l'articolo 2752, comma 4 del Codice Civile.
6. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel tempo di NOVANTA giorni.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazioni o concessioni.

---

-Il D.P.R. n 43/88, reca : " Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge N\_657/86. - Codice Civile

Art. 2752- Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, su reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota di imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi di imposte anteriore agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, e i crediti per le imposte tasse tributi dei Comuni e delle Province previste dalla Legge per la Finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

## GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs.507/93 .

### Art. 20 CONTENZIOSO

1. contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a - all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale;
  - b - alla detta commissione tributaria provinciale dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del D.Lgs. 546/92, recante "disposizioni sul processo tributario in attuazione delle delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge n. 413/91".

### CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI-

#### <sup>7</sup>Art. 21

#### SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93)

1. Per tutte le violazioni delle norma relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs 507/93 .

#### Art. 22

#### RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### Art. 23

#### PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

---

#### <sup>7</sup>Nota all' articolo 21

1. Per l'omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari al 100% dell'ammontare dell'Imposta dovuta

2. per l'omesso, tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'ammontare dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito NON OLTRE I 30 giorni dalla data cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla META' se il pagamento viene eseguito entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso .

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE D.Lgs. 507/93**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 689/91, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli Impianti, si applica la sanzione da lire 200.000 a lire 2.000.000 con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale redatto dalla Polizia Municipale . Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, vi provvede addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.10

**Art. 24**

**VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

**Art. 25**

**ENTRATA IN VIGORE**

(Art.36, c. 2 D.Lgs. 507/93)

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo Gennaio